

COMUNE DI SPILIMBERGO

Provincia di Pordenone

Piazzetta Tiepolo 1 – 33097 Spilimbergo (PN) — fax 0427 591.123

Codice fiscale e partita Iva n. 00 207 290 933

sito web <http://www.comune.spilimbergo.pn.it> Posta Elettronica Certificata: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it

Spilimbergo, 14/08/2018

Prot. 14693

BANDO PER L'ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – MISURA 16 COOPERAZIONE, TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 denominata “PAIS DI RUSTIC AMOUR” e PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.7 “SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE (7.4)”

Con il presente Bando il Comune di Spilimbergo, in esecuzione della determinazione n. 1116 del 14.8.2018, in qualità di capofila della Strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata “Pais di Rustic Amour”, intende selezionare le imprese secondo criteri di trasparenza e pari opportunità, nei Comuni Spilimbergo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, in preparazione alla presentazione della domanda di sostegno a valere dell'Invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale – Misura 16 – Cooperazione, tipo di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma FVG, allegato alla DGR n. 788 del 21.03.2018.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. La tipologia di investimento è finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica, sostenendo investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base locali, includendo quelli connessi al tempo libero e alla cultura. L'intervento si prefigge, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive, turistiche, ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche presenti in tali aree, nonché il miglioramento delle condizioni professionali e l'incremento delle opportunità d'impiego per i giovani nelle zone rurali.

2. Nell'ambito della strategia di cooperazione, nel rispetto del comma 1, sono favoriti:

- a) Interventi che prevedano il miglioramento dell'efficienza energetica o che prevedano l'impiego di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia

Articolo 2. Struttura competente

Comune di Spilimbergo

Piazzetta Tiepolo 1 – 33097 Spilimbergo (PN) – fax 0427 591.123

Codice fiscale e partita Iva n. 00 207 290 933

sito web <http://www.comune.spilimbergo.pn.it> Posta Elettronica Certificata: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Claudio Colussi – Segretario Generale

Referenti come persone di contatto

Sig. Bagnarol Gianni – Area Tecnica

Comune di Spilimbergo - Piazzetta Tiepolo 1 – 33097 Spilimbergo (PN)

Tel. 0427 591275

Assessore all'Agricoltura del Comune di Spilimbergo: dott. Armando Spagnolo

Comune di Spilimbergo - Piazzetta Tiepolo 1 – 33097 Spilimbergo (PN)

Mail: armando.spagnolo@comune.spilimbergo.pn.it

Articolo 3. Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 300.000,00 di spesa pubblica
2. Potranno essere assegnate nuove risorse al presente bando nel caso di nuove disponibilità finanziarie.

Articolo 4. Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 20, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto

ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

3. Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", sono consentite le sole operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. La coerenza di tali interventi è verificata per mezzo del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla delibera giunta n. 1323 del 11 luglio 2014 presentata al Servizio competente (Servizio paesaggio e biodiversità).

4. Per gli interventi che ricadono nei Biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", sono consentite le sole operazioni coerenti con le norme di tutela e le modalità di gestione del Biotopo. La coerenza di tali interventi è verificata mediante l'acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della LR n. 42/1996.

Articolo 5. Ambito territoriale della strategia

1. L'ambito territoriale interessato dalla strategia presentata a valere sul presente invito corrisponde ai Comuni di Spilimbergo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene

CAPO II REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 6. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I soggetti che possono presentare domanda sono:

- società cooperative
- micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014, anche in forma associata,
- associazioni dei settori pertinenti alle attività di servizio da erogare

2. Le imprese sono in possesso dei seguenti requisiti:

- b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatto salvo per le imprese agricole non soggette all'iscrizione secondo la normativa vigente;
- c) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- d) sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
- e) per le imprese agricole, inoltre, essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.

3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

Articolo 7. Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno gli investimenti che prevedono la predisposizione e l'attuazione di interventi coerenti con le finalità della strategia come da articolo 1
2. Sono ammissibili gli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della strategia, come da articolo 5
3. Sono ammissibili sottointerventi che prevedono l'erogazione di servizi di base alla popolazione residente e ai turisti come di seguito elencati:
 - a. interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, comprensivi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi di prima necessità alla popolazione residente e ai turisti, come, a titolo esemplificativo: centri polifunzionali o multiservizi, centri ricettivi, centri di aggregazione, punti informativi ed espositivi;
 - b. interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, comprensivi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi con finalità sociale o per lo sviluppo di iniziative di integrazione socio- ricreativo e socio-culturale;
 - c. interventi finalizzati a realizzare o ad attrezzare spazi fisici da destinare a iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale, compresi gli orti sociali.

Articolo 8. Requisiti specifici di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità gli interventi:
 - a. che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00;
 - b. finalizzati all'erogazione di servizi nei seguenti ambiti:
 - i. sociale, ivi compresi gli orti sociali;
 - ii. culturale;
 - iii. turistico;
 - iv. ricreativo;
 - v. altri ambiti coerenti con le finalità della tipologia di investimento

Articolo 9. Sottointerventi non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni che alla data di presentazione della domanda i sostegno:
 - a. riguardano progetti in corso;
 - b. sono già portate materialmente a termine o completamente attuate
2. Fatto salvo quanto disposto nel comma 1, non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) la manutenzione ordinaria;
 - b) l'impianto di piante annuali;
 - c) la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
 - d) l'acquisto di soli beni immobili;
 - e) l'acquisto di terreni e fabbricati;
 - f) la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività di erogazione dei servizi.

Articolo 10. Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione; fanno eccezione le spese generali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ivi compresi gli studi di fattibilità dei progetti di investimento, le quali possono essere sostenute anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
 - a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili destinati all'attività di erogazione del servizio, compresa la realizzazione degli impianti tecnologici e di messa in sicurezza;
 - b) acquisto di impianti e attrezzature nuove funzionali alle attività di erogazione di servizi negli ambiti indicati;
 - c) costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
 - d) acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - i. software;
 - ii. creazione di siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività di servizio;
 - iii. brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - iv. servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare.

Articolo 11. Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili:
 - a) i costi sostenuti in data antecedente a quella della domanda di sostegno;

- b) i costi che non sono previsti dal piano finanziario della strategia;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- g) l'acquisto di animali, fatti salvi i casi ammessi esclusivamente per le attività didattiche e sociali riconducibili a quelli previsti per il tipo di investimento 1.5, alle medesime condizioni;
- h) gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- i) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- j) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l) gli interessi passivi;
- m) il ricorso al leasing;
- n) l'IRAP, i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, emolumenti arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione;
- o) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner;
- p) costi considerati non ammissibili nelle schede di cui all'allegato E, in funzione degli interventi attivati, ed in particolare:
 - a. qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
 - b. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
 - c. l'acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
 - d. i contributi in natura.

Articolo 12. Costi minimi, massimi e aliquota di sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis.
2. Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00.
3. L'aliquota di sostegno è pari al 60% del costo totale ritenuto ammissibile.

Articolo 13. Ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi alle operazioni oggetto della domanda di sostegno devono essere congrui e ragionevoli.

2. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da presentare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, secondo le modalità previste all'Allegato alla Delibera n. 788 del 21 Marzo 2018, Capo IV:

a. per gli investimenti materiali in beni immobili o che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

i. progetti definitivi degli interventi previsti, sia pubblici che privati, costituiti da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout e planimetrie relative alle particelle catastali interessate dagli interventi e, nel caso di soggetti privati, depositati ai fini dell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni o di altro atto di assenso previsti dalla normativa vigente;

ii. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

iii. computi metrici estimativi, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, sulla base delle voci di costo contenute nei prezzari regionali dei lavori pubblici, lavori agricoli e delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno o sulla base dei costi standard ove previsti (vedi allegato E);

iv. per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui al precedente numero 3, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

b. per gli investimenti materiali relativi a impianti, macchinari e attrezzature la valutazione di congruità viene fatta sulla base di:

i. almeno tre preventivi fra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, redatti su carta intestata, datati e contenenti i seguenti elementi:

1. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);

2. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;

3. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;

4. il prezzo complessivo;

5. i tempi di consegna;

6. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia,

ii. una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:

1. completezza delle caratteristiche funzionali;

2. capacità di lavoro e della produzione;

3. tempi di consegna;

4. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;

5. assistenza tecnica;

6. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi;

- iii. qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
 - iv. in caso di acquisto di macchinari, attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità sopra indicate, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo,
 - v. in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- c. per i costi generali** in assenza di voci di costo contenute in prezzari regionali, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di:
- i. almeno tre preventivi fra loro comparabili, cioè riferiti a medesimi beni o servizi e quantità, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, redatti su carta intestata, datati e contenenti i seguenti elementi:
 1. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 2. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
 3. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, radi di complessità);
 4. prezzo complessivo;
 5. periodo di validità;
 6. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del

- progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
- ii. una breve relazione tecnico-economica a cura del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
 - iii. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte o nel caso di acquisizione di servizi particolarmente specializzati, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato una accurata indagine di mercato, attesta, motivandola, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
- d. per i costi per investimenti immateriali in assenza di voci di costo contenute in prezziari regionali, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al comma 2 punto c.
3. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione delle opere non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
4. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentino le caratteristiche essenziali richieste dal comma 2 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato dal comma 4.
5. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.
6. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), voce ii) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

Articolo 14. Impegni essenziali

- 1) Gli impegni essenziali a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, sono:
- a. Avvio delle operazioni ammesse a finanziamento al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno
 - b. Divieto di doppio finanziamento per le spese finanziate con il presente bando
 - c. Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
 - d. Osservanza e mantenimento degli impegni e obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento.
 - e. Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo in conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, come definito all'articolo 30 dell'allegato alla delibera GR 788 del 21 marzo 2018
 - f. Consentire lo svolgimento dei controlli previsti come definito all'articolo 31 dell'allegato alla delibera GR 788 del 21 marzo 2018.

- 2) Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e nel caso di richiesta di contributi concessi a titolo “de minimis”, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso pari a 200.000,00 euro riguardante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
 - c) Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 –(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, relativamente agli investimenti realizzati in base all’operazione finanziata.
- 3) Il mancato rispetto di cui al comma 1) e 2) comporta la decadenza del sostegno. Il servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate ed il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente percepiti.
- 4) Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale in fase di domanda, a valere sul presente bando, da parte dei soggetti che aderiscono all’accordo di cooperazione comporta l’inammissibilità al sostegno dell’operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000
- 5) Oltre agli impegni di cui al comma 1 e 2) sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali collaterali alla tipologia di investimento:
- a. attivare il servizio previsto entro dodici mesi dalla conclusione dell’investimento.

Articolo 15. Impegni accessori

- 1) Gli impegni accessori a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.
- 2) Il mancato rispetto di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate

CAPO III PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Articolo 16. Presentazione della domanda

1) Il proponente, entro le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2018, presenta la domanda di adesione al partenariato “Pais di rustic amour” e accesso individuale al tipo di investimento 1.7 “SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE (7.4)”, secondo la seguente modalità:

a) Costituisce e aggiorna il proprio fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 –(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei soggetti che aderiscono all'accordo di cooperazione comporterà l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000

b) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC **comune.spilimbergo@certgov.fvg.it**, avente per oggetto “BANDO PER L'ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE “PAIS DI RUSTIC AMOUR” e PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.7 “SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE (7.4)”, la domanda redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A, corredata dei documenti di cui all'articolo 17;

2) Eventuali proroghe concesse dalla Regione saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Spilimbergo.

Articolo 17. Documentazione da allegare alla domanda

1) Alla domanda di sostegno è allegata, a pena inammissibilità, la seguente documentazione:

a) il progetto di investimento, redatto secondo il modello di cui all'allegato B al presente invito contenente:

b.1) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse;

b.2) un dettagliato piano finanziario distinto per sotto interventi da realizzare;

b.3) la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio

b.4) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati.

b.5) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura.

b.6) specificazioni progettuali degli investimenti materiali da realizzare, costituite dagli elementi grafici in scala adeguata, relativi a uno studio di fattibilità, necessari alla valutazione operativa di ogni singolo intervento nella sua configurazione fisica, e dal relativo importo di spesa. Le specificazioni sono predisposte in formato A3 e organizzate in fascicolo, con minimo una tavola A3 per ogni intervento

- b) Dichiarazione di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di “de minimis” negli ultimi tre esercizi finanziari come da modello allegato C;
 - c) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - d) per imprese condotte in forma societaria, copia della deliberazione o atto equivalente dell’organo competente, che autorizza il soggetto alla sottoscrizione della domanda e a far parte dell’accordo di cooperazione, di cui all’allegato D, assumendone i relativi impegni
 - e) eventuale dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree, di cui all’allegato F;
 - f) eventuale dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi, di cui all’allegato G;
- 2) La documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda stessa.

Articolo 18. Istruttoria

- 1) La struttura competente, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, verifica l’ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell’operazione;
 - b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alla strategia, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.
- 2) Entro il termine di cui al comma 1, sarà pubblicata la graduatoria sul sito del istituzionale del Comune di Spilimbergo all’indirizzo <http://www.comune.spilimbergo.pn.it>
- 3) Entro 3 giorni dalla trasmissione della strategia alla Regione FVG i beneficiari selezionati saranno invitati a formalizzare l’accordo di cooperazione mediante apposizione di firma digitale.

Articolo 19. Criteri

1. Le domande pervenute verranno inserite in una specifica graduatoria a punteggio secondo i criteri descritti nell’Allegato E
2. La soglia di ingresso ai fini dell’ammissibilità è l’ottenimento del punteggio di 15.

Articolo 20 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità per tutta la durata della strategia.
2. Le aziende agricole ammesse al finanziamento saranno convocate per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma e la documentazione inviata, unita ai progetti presentati, saranno allegati alla

domanda di sostegno che il Comune di Spilimbergo presenterà secondo quanto stabilito dal Bando di invito a presentare le strategie di operazione per lo sviluppo territoriale approvato con DGR n. 788 del 21 marzo 2018.

3. Le aziende agricole ammesse in graduatoria ma non al finanziamento potranno aderire ugualmente alla Strategia sottoscrivendo l'Accordo di Programma e resteranno in graduatoria nel caso si aprano nuove possibilità di finanziamento.
4. La domanda di sostegno e la relativa documentazione allegata verrà valutata secondo quanto previsto dalla struttura responsabile di misura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Le eventuali integrazioni richieste dalla struttura responsabile di misura verranno inoltrate dal Capofila nei tempi e nei modi indicate dalla Regione, pena di esclusione dalla valutazione.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a. accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino concorrenza del sostegno spettante;
 - b. rinunciare al sostegno.

Articolo 21 Allegati al bando

Allegato A: modello di domanda

Allegato B: modelli di progetto di investimento

Allegato C: modello di dichiarazione de minimis

Allegato D: accordo di cooperazione

Allegato E: criteri di selezione

Allegato F: Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree

Allegato G: Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi

Allegato H: Allegato Delibera GR n. 788 del 21 marzo 2018